

34083

TRIBUNALE CIVILE
11 sezione civile
Pozzuoli
13 GEN 2009
Il Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro nella persona del dott.
ha pronunciato all'udienza di discussione del 3.12.2008 la seguente

SENTENZA

nella causa n. 8799/06 RG.

TRA € 00679

rapp. e dif. dall'avv. Gelo, presso cui elettive domicilia in Pozzuoli, Via Fasano n. 4,
giusta procura in calce al ricorso

13 GEN 2009
RICORRENTE

E

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in pers. del Ministro p.t.
rapp. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis
domicilia in via Diaz n. 11

RESISTENTE
U. N. E. P. NAPOLI

NONCHE'

Direzione Generale della Campania del Ministero della Pubblica Istruzione
rapp. e dif. dalla Direzione ex art. 417 bis c.p.c., e domiciliata in Napoli, via
Ponte della Maddalena n. 55, Area legale e Contenzioso

Spese processuali € 2,58
Totale € 2,11
€ 0,69

OGGETTO: Risarcimento danni da ritardata immissione in ruolo
CONCLUSIONI: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato 27.10.2006, l'epigrafata attrice, premesso di essere stata
collocata utilmente nella graduatoria aggiuntiva regionale per l'immissione nei posti
di insegnante di sostegno nella scuola secondaria Area Scientifica "ADOI" per
l'anno scolastico 2005/2006, alla posizione 18 con punti 79,00; di essere stata, però,
irripresa in servizio in ritardo, ovvero nell'ottobre 2005, e dunque ad anno scolastico
già iniziato, e dopo che l'Amministrazione convenuta aveva proceduto

CASSA RECEPITI
CORRISPONDENZA IN
MODULO STRUTTURALE

all'assunzione, con effetti immediati sul piano giuridico ed economico, della concorrente che la seguiva immediatamente nella stessa graduatoria alla posizione n. 19, con punti 78,50; che detto comportamento dell'Amministrazione convenuta aveva causato un danno ad essa istante, avendo fatto sì che, al momento della sua convocazione, non vi fossero posti disponibili in quanto già ricoperti con gli incarichi annuali ad inizio anno scolastico, rendendo necessario il differimento degli effetti economici del contratto di assunzione per l'anno scolastico 2006/2007, ferma restando la decorrenza giuridica (e non anche economica) della nomina a partire dall'1.9.2005; che il ritardo nella nomina aveva, altresì, causato l'assegnazione della ricorrente ad una sede di servizio in Benevento, essendo stata occupata dalla candidata che la seguiva in graduatoria la sede allora disponibile nella provincia di Napoli; tanto premesso, chiedeva dichiararsi il suo diritto alla retribuzione anche per il periodo nel quale non aveva prestato servizio effettivo, ovvero dal settembre 2005 all'agosto 2006, con condanna del Ministero convenuto al pagamento a tale titolo della somma complessiva di Euro 16.897,83, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione del credito al saldo.

Chiedeva, altresì, la condanna delle Amministrazioni convenute all'assegnazione alla medesima istante della titolarità di una sede di servizio nella provincia di Napoli.

Si costituiva il Ministero della Pubblica Istruzione, contestando, sostanzialmente la pretesa economica della ricorrente, essendo stato dovuto, a suo dire, ad un mero disguido la sua ritardata immissione in servizio nell'anno scolastico in oggetto.

Si costituiva, altresì, la Direzione Generale della Campania del Ministero della Pubblica Istruzione, chiedendo, a sua volta, il rigetto della domanda attrice.

All'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa come da separato dispositivo, di cui si è data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta.

Preliminarmente va affermata la giurisdizione del G.O. nella presente controversia.

Ed invero, nella presente sede non è stata azionata una pretesa retributiva collegata al rapporto di pubblico impiego, bensì un autonomo diritto soggettivo consequenziale alla pronuncia di illegittimità dell'operato ministeriale con il contestuale annullamento del relativo provvedimento amministrativo lesivo della posizione protetta invocata in giudizio dalla istante.

Trattasi, dunque, di diritto di carattere patrimoniale e a contenuto risarcitorio, originato, appunto, dal comportamento illegittimo della P.A. debitrice.

Non v'è dubbio che le controversie di tale tipologia rientrino nella giurisdizione del G.O. ai sensi dell'art. 7, comma 2°, della L. n. 1034/71, senza che possa incidere in materia, dunque, la disciplina transitoria di cui all'art. 47, comma 17, del D. Lgs. n. 30/98, disponente la persistenza della giurisdizione del G.A. nelle materie rimesse alla cognizione del giudice ordinario per i periodi del rapporto di lavoro anteriori al luglio 98.

Nel merito va osservato che, a fronte della non contestazione dei fatti prospettati in giudizio dalla parte ricorrente, essendosi in convenuto Ministero limitato a dedurre dai meri disguidi burocratici alla base del tardivo conferimento delle funzioni alla ricorrente, sussiste senz'altro il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno derivante dalla ritardata immissione in servizio, non avendo l'attrice potuto percepire la retribuzione nel periodo settembre 2005/agosto 2006 per fatto indubbiamente ascrivibile ad ingiustificata inerzia dell'Amministrazione Statale convenuta, che non le ha consentito di prestare l'attività lavorativa dopo l'acquisizione del titolo, nascente dal possesso del giusto posto in graduatoria, per l'immissione in servizio nell'ambito della docenza scolastica di sostegno della scuola secondaria, assegnando, peraltro, il posto a lei spettante nella provincia di Napoli a candidata che la seguiva immediatamente, con punteggio inferiore, nella medesima graduatoria.

Rileva il giudicante che le prospettazioni difensive del Ministero dell'Istruzione contengono una chiara confessione giudiziale ex art. 2730 c.c., laddove ha ammesso che i fatti per cui è causa sono avvenuti a seguito dello smarrimento degli atti

amministrativi necessari per l'assunzione della ricorrente, ovvero, in definitiva, per grave negligenza da parte delle medesima P.A.

Né può dirsi verificata, nella fattispecie, l'ipotesi di cui all'art. 1218 c.c., per il quale "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile", non avendo fornito la relativa dimostrazione nel corso del giudizio.

Riguardo al quantum, ritiene il giudice che lo stesso possa determinarsi equitativamente con riferimento alle retribuzioni non percepite dalla ricorrente a seguito del ritardo nel conferimento delle funzioni di insegnante, calcolate, tenuto conto dell'inquadramento professionale dell'avente diritto, in complessivi Euro 16.897,83, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione del credito al saldo.

Vanno, poi, condannate le Amministrazioni convenute ad assegnare alla ricorrente una sede nella provincia di Napoli, essendo del pari ascrivibile a colpa delle medesime resistenti la perdita da parte della istante della possibilità di scegliere, all'inizio dell'anno scolastico 2005, la sede allora disponibile nel predetto ambito territoriale. sede, poi, occupata dalla candidata che la seguiva immediatamente in graduatoria (circostanza, quest'ultima, pure non contestata in giudizio tra le parti).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede: accoglie la domanda e condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da ritardata immissione in servizio, della complessiva somma di Euro 16.897,83, oltre rivalutazione e interessi dal settembre 2005 al saldo; condanna le Amministrazioni resistenti ad assegnare alla ricorrente una sede nella provincia di Napoli; condanna le medesime convenute in solido alle spese, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 1.500,00 per onorario di difesa, con attribuzione all'avv. Gelo.

Napoli, 3.12.2008

[Handwritten signature]

Il Tribunale
AVORO
[Handwritten signature]